



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

IL DIRETTORE GENERALE

Al Dott. Oliviero Montanaro
Direzione Generale CRESS
CRESS@PEC.minambiente.it

OGGETTO: [ID VIP: 5701] PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) – II CICLO DI PIANIFICAZIONE (2016-2021) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE.

Si riscontra la nota di codesta Direzione prot. n. 104997 del 15/12/2020, relative alla consultazione sul rapporto preliminare del piano in argomento, per evidenziare quanto segue.

Il Rapporto Preliminare del Primo Aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto della Sicilia è impostato al fine di chiedere l'esclusione del piano dalla procedura VAS. Esso quindi non fornisce informazioni in merito all'impostazione dell'eventuale successivo Rapporto Ambientale. I contenuti del documento riguardano esclusivamente i riferimenti normativi della VAS (in particolare alla procedura di assoggettabilità alla VAS), una breve sintesi del piano con la descrizione del percorso di approvazione del PGRA e del relativo cronoprogramma, una breve informativa sulle integrazioni apportate al piano del primo ciclo e, infine, una lunga trattazione sulle misure del precedente PGRA.

In merito alle modificazioni apportate al piano del precedente ciclo, sia il Rapporto Preliminare sia la Relazione metodologica del PGRA non forniscono informazioni in merito all'entità, in termini di estensione areale, delle integrazioni apportate (aree a pericolosità del tratto terminale del fosso Acqualavite, i siti d'attenzione provenienti dai PAI ai quali, peraltro, non sono associati tempi di ritorno, nuove aree provenienti dalla segnalazione dei comuni), che, in prima analisi, apparrebbero non sostanziali. Il capitolo sul monitoraggio delle misure del piano di primo ciclo (che costituisce i tre quarti dell'intero documento) è una minuziosa rassegna dello stato di attuazione di ciascuna misura, ma risulta carente di un quadro di sintesi che possa illustrare l'avanzamento nel suo complesso.

Utilizzando spesso dei rimandi al Rapporto Ambientale del piano del primo ciclo, nel documento, in particolare, non sono specificati:

- gli obiettivi del piano nell'ambito territoriale di competenza con il loro inquadramento nel contesto normativo;
- l'analisi delle potenziali pressioni ambientali delle misure di piano;
- i numerosi soggetti competenti in materia ambientale (si fa un cenno alle modalità con le quali sono stati individuati, ma non è dato di sapere quali siano);
- le aree protette che possono essere coinvolte dall'attuazione del piano;
- i riferimenti in merito all'eventuale procedura VInCA;
- gli strumenti di pianificazione e di programmazione e le loro correlazioni con il PGRA, nonché degli altri strumenti di pianificazione di settore pertinenti al piano ai fini dell'analisi di coerenza esterna (nel capitolo 5 si aggiorna il quadro degli strumenti di pianificazione indicati nel Rapporto Ambientale del primo ciclo di pianificazione con il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria e del Piano Territoriale Regionale (PTR); non viene però data alcuna valutazione delle possibili interferenze con questi i piani ed in particolare, considerato il settore di interesse, con il PTR).

Non sono presenti, inoltre, nella Relazione Preliminare, gli opportuni richiami agli esiti della procedura VAS del precedente ciclo di pianificazione (parere motivato favorevole, parere di esclusione alla procedura di assoggettabilità), così come le informazioni sul recepimento delle eventuali raccomandazioni espresse dal parere, con le iniziative attuate.

Si segnala, quale aspetto particolarmente problematico, che il Rapporto preliminare sembra ignorare i rapporti intercorrenti tra il PGRA e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), di cui alla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA). In particolare, in merito agli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, non risulta, all'interno del Rapporto, alcun riferimento all'inclusione di tali obiettivi nel piano né, quindi, alla previsione di azioni integrate o di attenuazione degli eventuali effettivi negativi delle misure di piano sui corpi idrici, ad esempio tramite l'inclusione di misure cosiddette win-win (come le Natural Water Retention Measures) o di interventi integrati per la mitigazione del rischio idraulico e per il miglioramento morfologico ed ecologico dei corpi idrici per mezzo del programma di gestione dei sedimenti.

Inoltre, sembra non essere presente alcuna menzione ad alcuni importanti elementi di coordinamento inter-pianificatorio, come la condivisione della base di conoscenze, la definizione dell'ordine di priorità delle misure (anche sulla base della valutazione del loro impatto sullo stato dei corpi idrici, al fine di ridurre i potenziali conflitti fra le misure strutturali individuate e gli obiettivi ambientali per i corpi idrici), la valutazione delle interazioni tra le misure del PGRA e di quelle del PGA, il monitoraggio dell'attuazione delle misure alla luce degli obiettivi ambientali definiti dal PGA.

Queste deficienze del Rapporto sembrano contrastare, in particolare:

- con il *considerata* 17 della Direttiva Alluvioni, in cui si stabilisce che l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni sfruttino le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE;
- con il *considerata* 19 della Direttiva Alluvioni, in cui si rammenta come, nel caso in cui un corpo idrico sia oggetto di vari utilizzi per diverse forme di attività umane sostenibili (ad esempio la gestione del rischio di alluvioni) e tali utilizzi presentino ripercussioni sul corpo idrico in questione, la direttiva 2000/60/CE preveda, all'articolo 4, un processo chiaro e trasparente per trattare tali utilizzi e ripercussioni, tra cui l'eventuale deroga alla realizzazione degli obiettivi di «buono stato» delle acque o di «non deterioramento »;
- con l'articolo 7 della Direttiva Alluvioni, che prevede che i piani di gestione del rischio di alluvioni tengano conto degli aspetti pertinenti tra cui gli obiettivi ambientali dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE;
- con l'articolo 9 della Direttiva Alluvioni, che prevede che le autorità competenti prendano le misure appropriate per coordinare l'applicazione della direttiva in parola nonché della direttiva 2000/60/CE, mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni e a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui alla 2000/60/CE.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta dunque fondamentale che all'interno del Rapporto siano opportunamente indagati i rapporti tra il piano alluvioni e il piano di gestione delle acque, effettuando una analisi degli interventi pianificati nel PGRA, delle loro possibili alternative e una valutazione economica costi-benefici delle misure individuate, al fine di ridurre al minimo la conflittualità tra l'obiettivo di protezione dalle alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE e gli obiettivi ambientali della 2000/60/CE.

Si segnala, come particolarmente rilevante a questo proposito, il già richiamato tema delle esenzioni ai sensi dell'art. 4.7 della DQA, secondo cui è possibile autorizzare una nuova modifica/alterazione/attività sostenibile di sviluppo umano (come, per esempio, determinati interventi per la gestione del rischio di alluvioni) anche qualora questa comporti il deterioramento o comprometta il raggiungimento dello stato/potenziale buono del corpo idrico, ove sussista, in particolare, l'impossibilità, per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, di utilizzare altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

E' infatti del tutto evidente come la corretta individuazione di eventuali interventi, nel piano alluvioni, rilevanti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 4.7 della direttiva quadro acque potrebbe comportare una

significativa riduzione o perfino, in taluni casi, l'annullamento dei conflitti potenzialmente sussistenti tra gli obiettivi della direttiva acque 2000/60/CE e quelli della direttiva alluvioni 2007/60/CE.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Maddalena Mattei Gentili

Divisione II

Dott. Geol. Giuseppe Travia

Divisione III

Dott.ssa Marina Cencioni

Divisione V

Dott.ssa Barbara Burzotta